

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

(93/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia veterinaria che regolano il movimento e l'importazione di equini dai paesi terzi⁽³⁾, modificata dalla decisione 92/130/CEE della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che la decisione 79/542/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/376/CEE della Commissione⁽⁶⁾, reca un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali della specie bovina e suina, di equidi, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che, a seguito di una ispezione veterinaria della Comunità, le condizioni zoonitarie e la struttura dei servizi veterinari della Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania e Russia risultano soddisfacenti; che le compe-

tenti autorità veterinarie hanno fornito le garanzie necessarie; che è pertanto possibile tener conto di questi paesi per quanto riguarda le importazioni di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; che occorre pertanto modificare l'elenco riportato nell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che la direttiva 91/688/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ stabilisce misure sanitarie supplementari nei confronti della peste suina classica; che è opportuno adottare misure sanitarie supplementari, vale a dire la proibizione d'importazione di carni fresche di cinghiale, nei confronti di quei paesi che continuano a vaccinare contro la peste suina classica e di conseguenza modificare l'elenco nell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che alcune garanzie non sono state fornite dall'Ucraina nonostante una missione veterinaria comunitaria abbia avuto luogo in questo paese; che è pertanto necessario prendere in considerazione tali paesi per quanto riguarda le importazioni di equidi e di conseguenza modificare l'elenco nell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che sono avvenuti cambiamenti politici nella precedente Repubblica iugoslava ed è quindi necessario modificare di conseguenza l'elenco dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che le misure adottate in questa decisione sono in conformità al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 70.

⁽⁷⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 3

Articolo 1

L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato di questa decisione.

Questa decisione è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Articolo 2

La presente decisione è riesaminata anteriormente al 31 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Paesi	Carni fresche e prodotti a base di carne				Carni fresche	Animali vivi		Osservazioni	
	Animali domestici				Animali selvatici	B	S	Carni fresche	Prodotti a base di carne
	B	O/C	S	S/P	F/P				
Albania		x	x	x					
Argentina	x	x		x		x	x		(¹)
Australia	x	x	x	x	x	x	x		
Austria	x	x	x	x	x	x	x		
Belize	x			x					(¹)
Bielorussia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Bosnia-Erzegovina	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Botswana	x	x		x	x			(¹) (²)	(¹)
Brasile	x	x		x					(¹)
Bulgaria	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Canada	x	x	x	x	x	x	x		
Cecoslovacchia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Cile	x	x		x	x			(¹)	(¹)
Cina (Repubblica popolare)			x	x	x			(¹)	(¹)
Cipro	x	x	x	x	x		x		
Colombia	x			x					(¹)
Costarica	x			x					(¹)
Croazia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Cuba	x			x					(¹)
El Salvador	x	x		x					(¹)
Estonia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Etiopia									(¹)
Finlandia	x	x	x	x	x	x	x		
Groenlandia	x	x		x	x			(¹)	(¹)
Guatemala	x			x					(¹)
Honduras	x			x					(¹)
Hong Kong									(¹)
India									(¹)
Islanda	x	x	x	x	x	x	x		
Israele				x					(¹)
Iugoslavia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Kenia									(¹)
Lettonia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Lituania	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Madagascar	x	x		x					(¹)
Malta	x		x	x		x	x		(¹)
Marocco				x					(¹)
Maurizio									(¹)
Messico	x			x					(¹)
Namibia	x	x		x	x			(¹) (²)	(¹)
Nicaragua	x			x					(¹)
Norvegia	x	x	x	x	x	x	x		
Nuova Zelanda	x	x	x	x	x	x	x		
Panama	x			x					(¹)
Paraguay	x	x		x					(¹)
Polonia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Romania	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Russia	x	x	x	x	x	x	x	(¹) (²)	(¹)

Paesi	Carni fresche e prodotti a base di carne				Carni fresche	Animali vivi		Osservazioni	
	Animali domestici				Animali selvatici	B	S	Carni fresche	Prodotti a base di carne
	B	O/C	S	S/P	F/P				
Singapore									(³)
Slovenia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(³)
Sudafrica	x	x	x	x	x			(¹) (²)	(³)
Svezia	x	x	x	x	x	x	x		
Svizzera	x	x	x	x	x	x	x		
Swaziland	x			x	x			(¹) (²)	(³)
Tailandia									(³)
Tunisia									(³) (⁴)
Turchia				x					(³)
Ungheria	x	x	x	x	x	x	x		
USA	x	x	x	x	x	x	x		
Uruguay	x	x		x					(³)
Zimbabwe	x								(³)

B: bovini (compreso il bufalo)

O/C: ovini/caprini

S: suini

S/P: solipedi

F/P: fissipedi

x: importazione autorizzata

Osservazioni:

(¹) Escluse le carni di suini selvatici.

(²) Escluse le carni non disossate e le frattaglie di fissipedi selvatici.

(³) Nonostante le restrizioni figuranti nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico in un contenitore ermeticamente chiuso fino a un valore $F_0 \geq 3$.

(⁴) Nonostante le restrizioni specificate nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa.

COLONNA SPECIALE RISERVATA AGLI EQUIDI

PARTE I	
Paesi	Equidi
Algeria	x
Argentina	x
Australia	x
Austria	x
Bielorussia	x
Brasile	x
Bosnia-Erzegovina	x
Bulgaria	x
Canada	x
Cecoslovacchia	x
Cile	x
Cipro	x
Colombia	x
Croazia	x
Estonia	x
Finlandia	x
Groenlandia	x
Islanda	x
Israele	x
Iugoslavia	x
Lettonia	x
Lituania	x
Malta	x
Marocco	x (*)
Maurizio	x
Messico	x
Norvegia	x
Nuova Zelanda	x
Paraguay	x
Polonia	x
Romania	x
Russia	x
Slovenia	x
Sudafrica	x (*)
Svezia	x
Svizzera	x
Tunisia	x
Ungheria	x
Uruguay	x
USA	x

(*) Finché non verranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, agli Stati membri è fatto divieto di importare equidi provenienti da questo paese.

PARTE II	
Paesi	Cavalli registrati
Bahrein	x
Barbados	x
Bermuda	x
Bolivia	x
Costarica	x
Cuba	x
Ecuador	x
Egitto	x
Emirati Arabi Uniti	x
Hong Kong	x
Giamaica	x
Giappone	x
Giordania	x
Kuwait	x
Libia	x
Oman	x
Perù	x
Turchia	x
Venezuela	x